



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 29/17
(Proc. P.A. 60/2017)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore

Avv. Anna Cusimano – Componente

Per decidere in ordine al deferimento nei confronti della Sig.ra Clelia Sturla (**tessera FISE n. 010245/B**) e del Sig. Roberto Prandi (**tessera FISE n. 00503/B**)

PREMESSO CHE

- Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione inviata in data 31 luglio 2017 dal Sig. Ezio Oreste Rivetti presidente del C.I. di Torre Pallavicina con la quale veniva evidenziato che la tesserata minore Noemi Alessandrini, all'epoca dei fatti ancora tesserata con il circolo di Torre Pallavicina, aveva partecipato ad un concorso tenutosi presso il circolo AL.CLE di Manerbio nelle giornate del 14/15/16 luglio 2017 senza che il circolo di appartenenza avesse provveduto all'iscrizione *on line* (**art. 8.1 Reg. Nazionale Salto Ostacoli: (...) le iscrizioni per essere ritenute valide dovranno essere effettuate tramite le procedure on-line che la FISE mette a disposizione dei suoi utenti. Le iscrizioni degli juniores devono essere effettuate attraverso l'Associazione sportiva presso cui sono tesserati con il consenso dell'istruttore**).

- Successivamente, con atto di indagine del 6 settembre 2017, il Procuratore Federale richiedeva alla Sig.ra Clelia Sturla, responsabile del comitato organizzatore del concorso sopra menzionato, chi avesse provveduto all'iscrizione della minore Noemi Alessandrini al concorso. La Sig.ra Sturla rispondeva alla Procura riferendo che l'iscrizione della tesserata junior Noemi Alessandrini era stata effettuata dal tesserato Sig. Roberto Prandi il quale aveva provveduto a tale adempimento in data 12 luglio 2017 senza esserne l'istruttore, specificando che tale iscrizione era avvenuta su richiesta del padre della minore, ma solo dal 24 luglio 2017, in seguito al cambio di



Federazione Italiana Sport Equestri

residenza sportiva presso il Circolo AL.CLE da parte della minore, lo stesso Sig. Prandi diveniva istruttore della ragazza.

- La Procura Federale depositava atto di incolpazione e deferimento in data 31 ottobre 2017 nei confronti della Sig.ra Clelia Sturla e del Sig. Roberto Prandi.

- Il Presidente del Tribunale fissava udienza per la trattazione alla data del 29 novembre 2017.

- In data 19 ottobre perveniva alla Procura memoria difensiva nella quale la Sig.ra Sturla ammetteva di non aver prestato la dovuta attenzione nella procedura di iscrizione al concorso della minore Noemi Alessandrini e successivamente, con e-mail del 31 ottobre, chiedeva alla Procura, in relazione al deferimento a suo carico, di poter definire il procedimento con *“l'applicazione della sanzione consensuale del richiamo scritto e l'ammenda di € 200,00”*, ex art. 47, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE.

- La Procura, con e-mail del 6 novembre 2017, dichiarava di aver comunicato alla deferita la propria adesione alla predetta proposta di applicazione consensuale di sanzione.

- Il deferito Sig. Roberto Prandi, contumace, inviava e-mail in data 29 novembre nella quale dichiarava di non poter presenziare all'udienza per motivi di salute.

- All'udienza del 29 novembre 2017 la Procura Federale prendeva atto della comunicazione del Sig. Prandi e - attesa la contumacia del deferito, non costituitosi in giudizio tramite difensore - trattata la causa, concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per giorni 15, ex art. 6, lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE e dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento), ex art. 6, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE.

- Il Tribunale si riservava.

RITENUTO CHE

- dalla documentazione in atti risulta ampiamente dimostrata la commissione dei contestati illeciti disciplinari;

- il Tribunale Federale reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrue le sanzioni indicate;

- in riferimento all'incolpata Sig.ra Clelia Sturla non sussiste, ex art. 47, comma 3 del Regolamento di Giustizia FISE, alcun impedimento alla definizione del procedimento mediante applicazione consensuale della sanzione;

- il comportamento contestato al Sig. Roberto Prandi concorre a delineare un quadro probatorio sufficiente per stigmatizzare, sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio, un



Federazione Italiana Sport Equestri

comportamento contrario ai doveri di correttezza, lealtà e probità, quali doveri fondamentali cui sono tenuti, anche in forza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, tutti i tesserati in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, così come sopra composto

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE, l'efficacia dell'accordo intervenuto tra la Sig.ra Clelia Sturla e la Procura Federale con conseguente applicazione alla Sig.ra Clelia Sturla della sanzione del richiamo scritto e dell'ammenda di € 200,00 (duecento).

APPLICA

Al Sig. Roberto Prandi, in epigrafe generalizzato, la sanzione della sospensione per giorni 15, *ex art. 6, lett. e)* del Regolamento di Giustizia FISE e dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento), *ex art. 6, lett. c)* del Regolamento di Giustizia FISE.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 29 novembre - 7 dicembre 2017

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente Relatore: f.to Avv. Stefano Ciulli